

**STATUTO**

di

**OFFICINAGIURIDICA*****DENOMINAZIONE E SCOPO***

1. **Officinagiuridica** è una libera associazione, senza fini di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, essa riunisce avvocati che esercitano la libera professione in ambito penale e lavoristico, giuristi, sociologi, economisti e criminologi, giornalisti, scrittori, pubblicisti, sindacalisti, organizzazioni sindacali, associazioni che si riconoscono nelle finalità di Officinagiuridica, o comunque persone che, nel loro ruolo o attività, si siano distinte in relazione agli scopi perseguiti dall'Associazione per come definiti al punto 2) del presente Statuto.
2. **Scopo e finalità** di Officinagiuridica sono la tutela dei lavoratori non solo con i tradizionali strumenti lavoristici, ma anche attraverso la difesa della legalità nel mondo del lavoro ed in generale nell'economia, quale strumento essenziale per il perseguimento di una giustizia sociale e di una adeguata valorizzazione del lavoro e dei lavoratori che sia conforme ed attuativa dei valori e dei principi della Costituzione Italiana. Lo scopo viene perseguito dall'Associazione promuovendo il contrasto, anche utilizzando gli strumenti dell'ordinamento giuridico penale, dei fenomeni di illegalità, da quelli del singolo datore di lavoro, ai danni dei lavoratori, ai fenomeni socialmente più pericolosi e pervasivi quali le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia o l'uso sistematico e fraudolento di schemi giuridici in astratto leciti.
3. A tali fini l'associazione si prefigge in concreto di:
  - a) intraprendere tutte le iniziative, anche in collegamento con altre associazioni ed istituzioni, che si riterranno utili ai fini della tutela dei lavoratori e della difesa della dignità del lavoro e del suo ruolo nella società;
  - b) promuovere attività di ricerca, dibattiti e convegni, su materie e strumenti utili per il perseguimento delle finalità dell'associazione;
  - c) intraprendere, anche in collaborazione con altri soggetti, tutte le iniziative di politica del diritto, sul piano dell'iniziativa legislativa come di quella giudiziaria, per promuovere la tutela del lavoro e la legalità nel mondo del lavoro e nell'economia o per contestare iniziative che a qualsiasi livello contrastino con tali obiettivi;

- d) svolgere un'attività di informazione e formazione a favore dei soggetti, che a diverso titolo, si occupano della tutela del lavoro;
  - e) raccogliere e diffondere tra gli avvocati, i giuristi, e i sindacalisti le buone pratiche di uso della leva penale, nelle sue varie articolazioni, per la tutela dei lavoratori e per il contrasto della illegalità nel mondo del lavoro e nell'economia;
  - f) supportare – con la gestione di un sito web, con la produzione di materiale informativo, con la condivisione di esperienze e strumenti tecnici e processuali – una rete di avvocati che nei diversi territori del paese, in sintonia con le organizzazioni sindacali, intende valorizzare nella propria azione di tutela del lavoro lo strumento penale;
  - g) costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto gravi fenomeni di illegalità nel lavoro e nell'economia, e di offrire strumenti per la più efficace tutela legale nell'ambito dei procedimenti penali ai lavoratori, alle Organizzazioni sindacali e agli altri soggetti che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione;
  - h) raccogliere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti che precedono, nella forma di contributi generici per l'attività dell'associazione, di contributi per la realizzazione di specifiche iniziative, di finanziamenti per l'esecuzione di ricerche;
  - i) stipulare, per il perseguimento dei suoi scopi, convenzioni con persone giuridiche pubbliche o private o con enti non riconosciuti.
4. **Sede e durata.** Officinagiuridica ha sede a Bologna in Via del Carro 4 ed ha durata illimitata.

#### *I SOCI*

5. **Soci.** Sono soci di Officinagiuridica: a) i **soci fondatori**, ossia coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; b) i **soci onorari**, le persone fisiche, persone giuridiche o associazioni, invitate a far parte di Officinagiuridica dai soci fondatori all'unanimità, poiché per il loro ruolo, prestigio o attività, possono accrescere la reputazione, credibilità, ed autorevolezza di Officinagiuridica, e quindi la sua capacità d'azione nel perseguimento delle finalità statutarie; c) i **soci ordinari**, le persone fisiche o le associazioni che, rientrando nelle categorie di cui all'art. 1 del presente Statuto, abbiano presentato domanda di adesione e questa sia stata accettata dal Consiglio direttivo. La partecipazione ad Officinagiuridica comporta la piena adesione ai valori ed alle finalità dell'associazione e l'accettazione delle regole di comportamento definite dal presente Statuto o dai regolamenti assunti in conformità allo stesso, oltre che l'impegno a pagare la quota sociale annuale.
6. Ogni socio ha l'elettorato attivo e l'elettorato passivo per tutte le cariche sociali elettive. Il mancato pagamento delle quote sociali comporta la sospensione del Socio da ogni diritto statutario, compresi quelli di intervento e di voto nell'Assemblea, nonché di elettorato attivo

e passivo, a decorrere dalla scadenza del terzo mese dalla data di ricezione della richiesta formale del Tesoriere.

7. I **soci** si adoperano attivamente per il perseguimento delle finalità di Officinagiuridica, organizzando o partecipando alle attività dell'associazione. I **soci** hanno l'obbligo di versare la quota associativa per come determinata annualmente dal Consiglio direttivo. Per il primo anno la quota Associativa è comunque già determinata nella misura di almeno € 50,00 (cinquanta). I **soci onorari** sono esentati dal versamento delle quote associative annuali.
8. La qualità di socio si perde oltre che per dimissioni, per decesso, per scioglimento nel caso di enti o associazioni, per esclusione. L'esclusione non può avvenire che per gravi motivi, per inadempienza o per indegnità. Costituisce grave motivo, che giustifica l'esclusione, l'assunzione da parte del socio di comportamenti con evidenza in contrasto con le finalità dell'associazione. L'esclusione dovrà essere disposta con espressa e motivata delibera del Consiglio direttivo da notificarsi entro 30 (trenta) giorni al Socio escluso. Il Presidente si astiene in tale deliberazione. In caso di opposizione, l'interessato potrà richiedere l'applicazione dell'art. 24 attraverso richiesta scritta da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione.

#### ***GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

9. **Organi dell'associazione.** Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea,
- il Presidente,
- il Segretario,
- il Comitato dei Garanti,
- il Consiglio direttivo,
- il Tesoriere.

Possono essere istituiti, quali organi facoltativi, uno o più Vicepresidenti, nonché un Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti gli organi dell'associazione, e i singoli componenti di essi, sono eletti o nominati tra i Soci con mandato quadriennale rinnovabile per massimo due volte, e sono prorogati in carica - salvo il caso di decadenza o revoca - fino all'elezione o alla nomina del successore.

10. **L'Assemblea** è composta da tutti i Soci. Essa determina le linee generali dell'attività associativa, e può conferire mandati generali o speciali al Presidente, al Segretario, al Consiglio direttivo, nonché agli altri organi dell'associazione, al fine di perseguire specifiche finalità statutarie. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, che è comunque tenuto a fare svolgere la riunione entro sessanta giorni, ove richiesto da almeno un quinto dei Soci. La convocazione

dell'Assemblea verrà trasmessa ai soci mediante *e.mail*, da inoltrare almeno 20 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dai soci al momento dell'adesione all'associazione, ovvero a quella successivamente comunicata dagli stessi. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo annuale dell'associazione e la relazione economico-finanziaria del Tesoriere, elegge il Presidente, i membri del Consiglio direttivo, del Comitato dei Garanti. Le suddette elezioni e nomine avvengono nell'Assemblea ordinaria annuale dell'anno di scadenza del mandato, ovvero nella prima Assemblea successiva al verificarsi della vacanza, per qualsiasi motivo, di ciascuna carica. L'Assemblea delibera, ove non diversamente previsto dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei votanti con un *quorum* di partecipanti alla votazione di almeno un quarto degli aventi diritto. La partecipazione e il voto per delega sono ammessi, purché con atto scritto e con un massimo di tre deleghe per ciascun partecipante alla votazione. Ciascun componente del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, può sempre essere revocato e sostituito, a fronte di gravi comportamenti che giustificherebbero l'esclusione da socio oppure per reiterato mancato esercizio delle prerogative proprie della carica ricoperta che compromettano il funzionamento dell'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti su un *quorum* di partecipanti alla votazione di almeno i 2/3 degli aventi diritto.

**11. Il Presidente** e gli eventuali Vicepresidenti sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo contestualmente eletti per il quadriennio sociale successivo. L'eventuale successiva sostituzione del Presidente, dei Vicepresidenti e di ciascun membro del Consiglio direttivo, per qualsiasi motivo, non modifica la durata del mandato, che scade comunque al termine del predetto quadriennio. Ogni candidato alla Presidenza deve in ogni caso presentare alla Assemblea la lista dei soci che intende candidare come Consiglieri, in caso di propria elezione. Tuttavia, tutti i componenti degli organi dell'associazione vengono eletti individualmente e nominativamente. Quindi, l'Assemblea può sempre derogare ai nominativi indicati nelle liste presentate dai candidati alla Presidenza. Per la nomina del primo Presidente, in deroga a quanto sopra stabilito, lo stesso viene individuato automaticamente tra i Soci fondatori nella persona del Prof. Avv. Franco Focareta. Il Presidente rappresenta l'associazione nelle iniziative pubbliche e nei rapporti con le altre associazioni e le istituzioni, convoca e presiede l'Assemblea, presiede il Consiglio direttivo ed è il garante del rispetto dei valori e della finalità dell'associazione da parte di tutti gli organi dell'associazione.

**12. Il Segretario.** Il Segretario rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e, quale Vicario del Presidente, rappresenta l'associazione nelle iniziative

pubbliche e nei rapporti con le altre associazioni e le istituzioni. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Per la nomina del primo Segretario, in deroga a quanto sopra stabilito, lo stesso viene individuato automaticamente tra i Soci fondatori nella persona dell'Avv. Gian Andrea Ronchi. Il Segretario dirige e gestisce, coadiuvato dal Consiglio direttivo, l'attività dell'associazione, nomina il tesoriere tra i componenti del Consiglio direttivo, provvede inoltre alla redazione e alla conservazione degli originali dello Statuto e dei regolamenti, dei verbali assembleari, del protocollo degli atti, delle lettere e dei documenti dell'associazione, nonché di tutti gli altri registri e documenti della stessa. Cura le incombenze amministrative ordinarie e straordinarie del Consiglio e dell'Assemblea.

**13. Il Comitato dei Garanti.** Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente e da due membri scelti tra i Soci onorari dai soci fondatori.

**14. Il Consiglio direttivo** è composto da cinque Consiglieri. Il Consiglio direttivo, sotto la guida del Segretario, definisce ed esercita l'attività dell'associazione finalizzata all'attuazione dello scopo sociale, dando altresì attuazione alle specifiche iniziative, decisioni e programmi dall'Assemblea. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, con un *quorum* di partecipanti alla votazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in caso di parità il voto del Segretario vale doppio. Il Consiglio determina le quote di iscrizione annuali all'associazione, e gli eventuali contributi straordinari.

**15. Il Tesoriere** amministra il patrimonio dell'associazione e ne è personalmente responsabile, solidalmente con il Segretario, nei confronti dei Soci e dei terzi. Il Segretario e il Tesoriere sono gli unici organi autorizzati, anche disgiuntamente, ad assumere obbligazioni per conto dell'associazione. Il Tesoriere predispone annualmente, per l'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea, il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo, nonché una relazione economico-finanziaria di accompagnamento. La mancata approvazione del rendiconto consuntivo annuale da parte dell'Assemblea comporta l'immediata decadenza del Segretario e del Tesoriere dalla carica. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e dei contributi straordinari.

**16. Ogni Socio** ha diritto a partecipare a tutte le attività associative e di essere informato sulle decisioni e iniziative deliberate in corso.

#### ***PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE***

**17. Il patrimonio** dell'Associazione è costituito dai beni che risultino acquisiti dalla stessa al termine di ogni gestione annuale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai fondi raccolti ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;

c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- 18. L'esercizio finanziario** si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell'Associazione.
- 19. I bilanci devono essere approvati** dall'Assemblea entro sei mesi dalla data del deposito.
- 20. L'anno sociale** coincide con l'anno solare. L'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro la fine di maggio dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il rendiconto consuntivo.

#### ***MODIFICHE - INTEGRAZIONI - SCIoglimento***

- 21.** L'Assemblea ed il Consiglio direttivo possono adottare, a maggioranza assoluta dei votanti, regolamenti generali che ne disciplinino il funzionamento. In mancanza, quest'ultimo è regolato secondo i principi e le norme generalmente seguite negli istituti democratici.
- 22.** Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con delibera a maggioranza semplice dei votanti, su un *quorum* di partecipanti alla votazione pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 23.** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta dei votanti, su un *quorum* pari ai 2/3 degli aventi diritto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di mancata approvazione del bilancio per due anni consecutivi lo scioglimento potrà essere disposto dall'assemblea con maggioranza semplice dei partecipanti.

#### ***CONTROVERSIE***

- 24.** Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato dei Garanti che giudicherà "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura. La decisione del Comitato dei Garanti è inappellabile. In caso di indisponibilità di uno o più componenti del Comitato dei Garanti, sarà nominato un membro supplente dall'assemblea con voto a maggioranza semplice dei partecipanti.
- 25.** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.